

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

<i>Patrizia Riva</i>	<i>Ph.D - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.t.u.</i>
<i>Ezio Riva</i>	<i>Avvocato</i>
<i>Denise Mapelli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Francesca Cassago</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Fabio Bagnoli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Joel Giuliani</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Stefania Bocchino</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Paola Merati</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>

Informativa n. 23 del 23/12/2015

Oggetto: LA PRIMA APP AGENZIA DELLE ENTRATE, RAVVEDIMENTO DICHIARAZIONI INFEDELI O TARDIVE ENTRO IL 29 DICEMBRE, TABELLE ACI 2016, SAGGIO INTERESSE LEGALE ALLO 0,2%, ULTIMO ESAME DELLE NORME DEL DECRETO SANZIONI, ACCONTO BOLLO VIRTUALE IN DICHIARAZIONE, IL NUOVO "D.P.O." E LA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI PREMI ANNUALI INAIL PER IL 2016

L'uscita della prima app dell'Agencia delle Entrate, il ravvedimento delle dichiarazioni infedeli o tardive da effettuare entro il 29 dicembre, le nuove tabelle ACI 2016, l'abbassamento del saggio di interesse legale allo 0,2%, le novità sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti diretti e sulla compensazione, per fatturazione per operazioni inesistenti, per incompletezza dei documenti di versamento e su altre imposte indirette, la nuova figura del Data Protection Officer (D.P.O.) per le imprese e la riduzione dei contributi e dei premi INAIL per il 2016 costituiscono le principali novità degli ultimi giorni

Soggetti interessati



IMPRESE

- Agenzia delle Entrate: prima app per smartphone e tablet
- Dichiarazioni infedeli o tardive: come ravvedersi entro il 29 dicembre?
- Dal 1° gennaio 2016 il saggio di interesse legale scende allo 0,2%
- Tabelle ACI 2016
- Decreto Revisione sistema sanzionatorio - Novità sulle sanzioni riguardanti ritardati od omessi versamenti diretti e le altre violazioni in materia di compensazione
- Imposta di bollo virtuale: l'acconto versato entra nel modello di dichiarazione
- Decreto revisione sistema sanzionatorio – Modifiche alla sanzione per fatturazione per operazioni inesistenti
- Decreto revisione sistema sanzionatorio – Novità in materia di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA
- Decreto revisione sistema sanzionatorio – Novità sulle sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento
- La nuova figura del Data Protection Officer (DPO) prevista dal nuovo Regolamento europeo
- Dichiarazione d'intento: introdotte semplificazioni al software di compilazione
- INAIL – Riduzione premi e contributi 2016
 - INAIL – OT24 anno 2016



PROFESSIONISTI

- Agenzia delle Entrate: prima app per smartphone e tablet
- Dichiarazioni infedeli o tardive: come ravvedersi entro il 29 dicembre?
- Dal 1° gennaio 2016 il saggio di interesse legale scende allo 0,2%
- Tabelle ACI 2016
- Decreto Revisione sistema sanzionatorio - Novità sulle sanzioni riguardanti ritardati od omessi versamenti diretti e le altre violazioni in materia di compensazione
- Imposta di bollo virtuale: l'acconto versato entra nel modello di dichiarazione
- Decreto revisione sistema sanzionatorio – Modifiche alla sanzione per fatturazione per operazioni inesistenti
- Decreto revisione sistema sanzionatorio – Novità in materia di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA
- Decreto revisione sistema sanzionatorio – Novità sulle sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento
- INPS – Cassetto previdenziale per autonomi agricoli



PERSONE FISICHE

- Agenzia delle Entrate: prima app per smartphone e tablet
- Dal 1° gennaio 2016 il saggio di interesse legale scende allo 0,2%
- Decreto revisione sistema sanzionatorio – Modifiche alle sanzioni dell'imposta sulle donazioni e successioni
- Decreto revisione sistema sanzionatorio – Modifiche alle sanzioni sulle imposte ipotecaria e catastale
- Decreto revisione sistema sanzionatorio – Novità sulle sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento
- INPS – Banca dati giovani genitori: riaperte le iscrizioni

SOMMARIO

1. AGENZIA DELLE ENTRATE: PRIMA APP PER SMARTPHONE E TABLET	Pag.3
2. DICHIARAZIONI INFEDELI O TARDIVE: COME RAVVEDERSI ENTRO IL 29 DICEMBRE?	Pag.4
3. TABELLE ACI 2016	Pag.5
4. DAL 1° GENNAIO 2016 IL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE SCENDE ALLO 0,2%	Pag.6
5. DECRETO REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO – NOVITA' SULLE SANZIONI RIGUARDANTI RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI DIRETTI E LE ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE	Pag.7
6. IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: L'ACCONTO VERSATO ENTRA NEL MODELLO DI DICHIARAZIONE	Pag.7
7. DECRETO REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO – MODIFICHE ALLA SANZIONE PER FATTURAZIONE PER OPERAZIONI INESISTENTI	Pag.8
8. DECRETO REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO – NOVITA' IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE, REGISTRAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI SOGGETTE AD IVA	Pag.9
9. DECRETO REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO – NOVITA' SULLE SANZIONI PER INCOMPLETEZZA DEI DOCUMENTI DI VERSAMENTO	Pag.12
10. DECRETO REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO – MODIFICHE ALLE SANZIONI DELL'IMPOSTA SULLE DONAZIONI E SUCCESSIONI	Pag.12
11. DECRETO REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO – MODIFICHE ALLE SANZIONI SULLE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE	Pag.13
12. DICHIARAZIONE D'INTENTO: INTRODOTTE SEMPLIFICAZIONI AL SOFTWARE DI COMPILAZIONE	Pag.14
13. LA NUOVA FIGURA DEL DATA PROTECTION OFFICER (DPO) PREVISTA DAL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO	Pag.14
14. INPS – BANCA DATI GIOVANI GENITORI: RIAPERTE LE ISCRIZIONI	Pag.16
15. INPS – CASSETTO PREVIDENZIALE PER AUTONOMI AGRICOLI	Pag.16
16. INAIL – RIDUZIONE PREMI E CONTRIBUTI 2016	Pag.17
17. INAIL – OT24 ANNO 2016	Pag.17

1. AGENZIA DELLE ENTRATE: PRIMA APP PER SMARTPHONE E TABLET

Da lunedì 21 dicembre tutti i cittadini potranno accedere ad una serie di servizi ad hoc direttamente sul proprio smartphone o tablet. Scaricando l'applicazione, i contribuenti potranno andare in ufficio evitando di fare la coda con il web-ticket dell'Agencia, vedere i tempi di attesa del proprio turno e chiedere l'abilitazione e il Pin per Fisconline ed Entratel. Gli utenti già registrati potranno consultare le informazioni contenute nel proprio cassetto fiscale e accedere a una serie di funzioni utili come il cambio password e il recupero password iniziale.

L'applicazione fornisce sia servizi ad accesso libero sia servizi per gli utenti registrati ai servizi telematici dell'Agencia delle Entrate. Tra le funzioni già attive ci sono:

- Richiesta web-ticket per i servizi forniti agli sportelli degli uffici territoriali;
- Visualizzazione dello stato della coda dell'ufficio di interesse: i cittadini potranno comportarsi come se fossero di fronte al display di sala dei front office dell'Agencia delle Entrate e potranno scegliere quando arrivare o tornare in ufficio, verificando l'approssimarsi del proprio turno senza rischiare inutili attese;
- Richiesta del codice Pin per Fisconline e richiesta di Preiscrizione per Entratel;
- Consultazione del Cassetto fiscale;
- Ricerca delle ricevute;
- Scelta dell'utenza di lavoro;
- Cambio password;
- Recupero password iniziale

1.1 Come scaricare l'applicazione

E' possibile effettuare il download del nuovo front-office mobile dell'Agencia su Google Play (lo store per i sistemi operativi android), App Store (utilizzabile per Iphone e Ipad) e Windows Phone Store (Microsoft mobile).

Per guidare gli utenti nell'utilizzo della nuova app l'Agencia delle Entrate ha pubblicato sul proprio canale YouTube un video tutorial che spiega in modo semplice e veloce come funziona la nuova app.

2. DICHIARAZIONI INFEDELI O TARDIVE: COME RAVVEDERSI ENTRO IL 29 DICEMBRE?

L'Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 18 dicembre 2015, ha ricordato ai contribuenti la possibilità di ravvedere entro il 29 dicembre l'omessa presentazione delle dichiarazioni (scadute al 30 settembre 2015) ovvero le dichiarazioni presentate con errori, con una riduzione delle sanzioni.

Le nuove disposizioni in materia di ravvedimento operoso, introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), distinguono le ipotesi di dichiarazione integrativa da quelle di dichiarazione omessa.

Nel primo caso la rettifica entro 90 giorni delle violazioni o delle omissioni nella dichiarazione presentata nei termini ordinari, comporta l'applicazione di:

- una sanzione di 28 euro (1/9 del minimo pari a 258 euro) per la presentazione della dichiarazione integrativa;
- maggiori imposte, sanzioni ed interessi secondo le regole dell'aggiornato art.13 del D.lgs. 472/1997 in caso di versamenti inferiori al dovuto ovvero di utilizzo di crediti d'imposta superiori a quelli spettanti da calcolarsi in base al momento in cui avviene il versamento.

Nel caso, invece, in cui non sia stata presentata la dichiarazione entro il 30 settembre, il contribuente che adempie entro 90 giorni dalla scadenza (nel 2015 entro il 29 dicembre) è soggetto all'applicazione di:

- una sanzione di 25 euro (1/10 del minimo pari a 258 euro) per la presentazione della dichiarazione tardiva;
- maggiori imposte, sanzioni ed interessi secondo le regole dell'aggiornato art.13 del D.lgs. 472/1997 in caso di versamenti inferiori al dovuto ovvero di utilizzo di crediti d'imposta superiori a quelli spettanti da calcolarsi in base al momento in cui avviene il versamento.

3. TABELLE ACI 2016

In data 15 dicembre 2015 con GU n. 291 è stato pubblicato il Comunicato dell'Agenzia delle entrate relativo alle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI, ai sensi dell'art.3, comma 1 del D.lgs. 314/1997.

Le tabelle pubblicate sono le seguenti:

- Autoveicoli Benzina in produzione
- Autoveicoli Benzina fuori produzione
- Autoveicoli Gasolio in produzione
- Autoveicoli Gasolio fuori produzione
- Autoveicoli elettrici e ibridi in produzione
- Autoveicoli elettrici e ibridi fuori produzione
- Autoveicoli a benzina-GPL/benzina-metano/metano esclusivo in produzione
- Autoveicoli a benzina-GPL/benzina-metano/metano esclusivo fuori produzione
- Motoveicoli

Nel caso in cui mancasse il mezzo ricercato, la circolare ministeriale 326/1997 stabilisce che l'ammontare del reddito in natura va determinato prendendo a riferimento il modello che risulta più simile.

Le tabelle sono composte di due colonne, una relativa al costo chilometrico su di una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, l'altra relativa al fringe benefit annuale.

I costi chilometrici sono necessari per quantificare l'importo dei rimborsi spettante a professionisti o a dipendenti che utilizzano il proprio veicolo svolgendo attività a favore del datore di lavoro.

Il fringe-benefit, invece, consiste nella retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private: si tratta di quei veicoli messi a disposizione del dipendente anche a scopo personale e che, per questo, costituiscono "compenso" in natura e, quindi, reddito di lavoro dipendente, come indicato dall'articolo 51, comma 1, del TUIR, inclusi nella voce "valori in genere, percepiti, a qualunque titolo dal lavoratore".

Per effetto dell'armonizzazione disposta dal D.lgs. 314/97 il fringe benefit è soggetto, inoltre, a contribuzione previdenziale e assistenziale, compresi i premi INAIL.

In particolare, per i mezzi di trasporto a uso promiscuo, il valore del "beneficio marginale" è uguale al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile, appunto, dalle tabelle nazionali elaborate dall'Acì, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente (articolo 51, comma 4, del TUIR).

Se l'auto è assegnata al lavoratore in uso promiscuo soltanto per un periodo, il calcolo dell'imponibile va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il lavoratore ha

utilizzato o poteva utilizzare in modo promiscuo il veicolo, ossia considerando il numero dei giorni per i quali il veicolo risulta assegnato.

Si ricorda che...



Per il veicolo fornito dall'azienda ma utilizzato solo a uso personale, invece, non può essere applicata la determinazione forfetaria e bisognerà utilizzare la regola generale disciplinata dall'articolo 9 del TUIR, che definisce il criterio del valore normale riferito, in questo caso, al valore di mercato del noleggio del tipo di automezzo utilizzato.

4. DAL 1° GENNAIO 2016 IL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE SCENDE ALLO 0,2%

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto 11 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 291 del 15 dicembre 2015, comunica che la misura del saggio degli interessi legali è fissata allo 0,2% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016. La misura del saggio degli interessi legali è attualmente pari allo 0,5%.

Si ricorda che...



Il tasso di interesse legale è stato introdotto nel 1942 dall'articolo 1284 del Codice civile e viene aggiornato ogni anno con un decreto ministeriale entro il 15 dicembre. Il MEF può modificare tale misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi tenendo conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.

Si ricorda che...



il saggio legale di interesse si applica, tra gli altri, al ravvedimento operoso per versamenti omessi o tardivi ed ai depositi cauzionali relativi agli affitti ed, in generale, a:

- rapporti tra cittadino e Stato (in primis le pendenze fiscali),
- contratti in cui non è stato stabilito un interesse diverso tra le parti.

5. DECRETO REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO – NOVITA' SULLE SANZIONI RIGUARDANTI RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI DIRETTI E LE ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

L'art.15 del D.lgs.158/2015 ha aggiornato l'art.13 del D.lgs.471/1997, concernente i ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione, riscrivendo l'articolo, ma innovando veramente la normativa con i commi 4, 5 e 6:

- il comma 4 prevede, infatti, che la sanzione del 30% di ogni importo non versato di cui al comma 1, si applichi anche all'utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, salva l'applicazione di norme speciali;
- al comma 5 vi è la previsione di una nuova sanzione che va dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute. Il credito è inesistente quando manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e l'inesistenza di questo non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli artt.36-bis e 36-ter del DPR 600/1973, e all'art.54-bis del DPR 633/1972;
- secondo il comma 6, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato, quando la garanzia per il rimborso IVA è presentata oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale, fuori dall'ipotesi circa l'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall'ente o società controllante.

Si ricorda che...



Le suddette disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016 e non più dal 1° gennaio 2017, così come disciplinato legge di stabilità 2016, approvata il 22 dicembre 2015.

6. IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: L'ACCONTO VERSATO ENTRA NEL MODELLO DI DICHIARAZIONE

Con il Provvedimento del 17 dicembre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello aggiornato per la dichiarazione dell'imposta di bollo dovuta in modo virtuale, insieme alle relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Tale versione del modello costituisce un aggiornamento di quello approvato con Provvedimento del 14 novembre 2014 e prevede la possibilità di scomputare l'acconto effettivamente versato nell'anno di riferimento della dichiarazione sulle rate bimestrali e/o sull'acconto dovuto per l'anno successivo: l'acconto potrà quindi essere scomputato per esigenze di liquidità dai versamenti delle rate da eseguire nel corso dell'anno (Circolare n. 16/E del 14 aprile 2015).

Il contribuente dovrà compilare la nuova casella C31 "scomputo acconto" indicando:

- codice 1 – per scomputare l'acconto solo sulle rate bimestrali;
- codice 2 – per scomputare l'acconto solo sull'acconto per l'anno successivo;
- codice 3 – se si vuole scomputare l'acconto sia sulle rate bimestrali che sull'acconto dovuto per l'anno successivo.

E' stato infine eliminato il quadro D di riepilogo presente nella precedente versione del modello introducendo due nuovi campi: nel quadro A è stato inserito il campo A31 – Totale imposta quadro A e nel quadro B il campo B31 – Totale imposta quadro B.

Si ricorda che...



Il suddetto modello deve essere utilizzato per la dichiarazione ai fini dell'imposta di bollo assoluta in modo virtuale, riferita agli atti e documenti emessi nell'anno precedente e per esprimere la volontà di rinunciare all'autorizzazione, in luogo dell'apposita comunicazione scritta all'Ufficio territoriale competente: tale modello dovrà essere trasmesso avvalendosi dei canali telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline).

7. DECRETO REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO – MODIFICHE ALLA SANZIONE PER FATTURAZIONE PER OPERAZIONI INESISTENTI

L'art.31 del D.lgs.158/2015 ha modificato il comma 7 dell'art.21 del DPR 633/1972 specificando il soggetto a cui la sanzione si riferisce (cedente di beni o prestatore di servizi) rispetto alla dizione precedente della norma, che era impersonale.

In tal modo il legislatore ha voluto sottolineare, mediante richiamo espresso alle fatture emesse dal soggetto cedente o prestatore, l'applicazione della sanzione alle operazioni non soggette a reverse charge.

Ne consegue l'attuale disciplina normativa che stabilisce, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2017, che "se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura". Precedentemente alla riforma, ma norma ancora comunque in vigore fino al 31 dicembre 2016, la disposizione sanciva che: "se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicate in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura".

Si ricorda che...



Le suddette disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016 e non più dal 1° gennaio 2017, così come disciplinato legge di stabilità 2016, approvata il 22 dicembre 2015.

8. DECRETO REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO – NOVITA' IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE, REGISTRAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI SOGGETTE AD IVA

L'art.15 del D.lgs.158/2015 ha modificato l'art.6 del D.lgs.471/1997, intervenendo sulle sanzioni in materia di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA:

- al comma 1, il range della sanzione previsto fra il 100% e 200% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio passa a "fra il 90% e il 180%" e viene, inoltre, aggiunta la previsione secondo la quale la sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
- al comma 2, si specifica il soggetto che commette la violazione su documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA. La norma, infatti, viene sostituita dal seguente disposto: "il

cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633". Viene, inoltre, effettuata la conversione in euro della sanzione comminata qualora la violazione non incida sulla determinazione del reddito: dal precedente "da lire 500.000 a lire 4.000.000" all'attuale "da 250 euro a 2000 euro";

- al comma 3, viene convertita in euro la sanzione per mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione degli apparecchi misuratori fiscali: il minimo di lire cinquecentomila passa a 250 euro ed il massimo di lire 4.000.000 passa a 2.000 euro;
- al comma 4, viene adattata alle suddette riforme la dizione normativa che prevede, nelle precedenti ipotesi di violazione, una sanzione minimo comunque non inferiore a lire 1.000.000, adesso convertito in 500 euro;
- al comma 6, viene ridotta al 90% dell'ammontare della detrazione effettuata, la sanzione di chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa;
- al comma 8, viene convertita in euro, da lire 500.000 a 250 euro, la sanzione minima, che rimane comunque al 100% dell'imposta, a carico del cessionario o del committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente;
- il comma 9-bis, invece, cambia radicalmente, inserendo il legislatore al suo interno un range sanzionatorio non più in percentuale ma di importi che vanno da 500 euro a 20.000 euro sull'imposta evasa (con innalzamento conseguente del precedente minimo fisso di 258 euro) per il "cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile di cui agli articoli 17, 34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427". Se l'operazione, invece, non risulta dalla contabilità, la sanzione viene elevata nel range compreso tra il 5% e il 10% dell'imponibile con un minimo non inferiore a 1000 euro; inoltre: "resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 5, comma 4, e dal comma 6 con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere detratta dal cessionario o dal committente" e "le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore

agli obblighi di fatturazione entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il cessionario o committente non informi l'Ufficio competente nei suoi confronti entro il trentesimo giorno successivo, provvedendo entro lo stesso periodo all'emissione di fattura ai sensi dell'articolo 21 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, o alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile";

- al comma 9-bis, la riforma aggiunge altri tre commi:
 - il 9-bis.1, il quale prevede una deroga alla nuova sanzione del primo periodo del comma precedente, stabilendo che: "qualora, in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cessionario o il committente è punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario anziché mediante l'inversione contabile è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole";
 - il 9-bis.2, che stabilisce, invece, una deroga al comma 1, stabilendo che: "qualora, in assenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cedente o il prestatore non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cessionario o committente. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cedente o prestatore è punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta mediante l'inversione contabile anziché nel modo ordinario è stata determinata da

- un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o prestatore era consapevole";
- il 9-bis.3, per operazioni esenti o non imponibili o comunque non soggette a imposta in applicazione dell'inversione contabile da parte del cessionario o del committente, dispone, infine, che: "in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta eventualmente non detratta ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro";
 - al comma 9-ter, infine, diminuisce nel minimo (ma resta uguale nel massimo) la sanzione del cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere: prima era pari al 20%, adesso è stata stabilita tra il 10% e il 20%.

Si ricorda che...



Le suddette disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016 e non più dal 1° gennaio 2017, così come disciplinato legge di stabilità 2016, approvata il 22 dicembre 2015.

9. DECRETO REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO – NOVITA' SULLE SANZIONI PER INCOMPLETEZZA DEI DOCUMENTI DI VERSAMENTO

L'art.15 del D.lgs.158/2015 ha modificato e integrato l'art.15 del D.lgs.471/1997, in materia di sanzioni sulle violazioni per incompletezza dei documenti di versamento.

La modifica consiste nella sola conversione da lire in euro della sanzione concernente l'assenza nei documenti usati per i versamenti diretti degli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata: da lire 200.000 a lire 1.000.000 si passa a "da 100 euro a 500 euro".

L'integrazione prevede l'introduzione della sanzione nella misura fissa di 100 euro, per omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi all'eseguita compensazione, ridotta a 50 euro se il ritardo non supera i 5 giorni lavorativi.

Si ricorda che...



Le suddette disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016 e non più dal 1° gennaio 2017, così come disciplinato legge di stabilità 2016, approvata il 22 dicembre 2015.

10. DECRETO REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO – MODIFICHE ALLE SANZIONI DELL'IMPOSTA SULLE DONAZIONI E SUCCESSIONI

L'art.28 del D.lgs.158/2015 ha modificato il secondo periodo del comma 1 dell'art.50 del D.lgs.346/1990, convertendo la sanzione prevista da lire in euro per la non debenza dell'imposta in caso di omessa dichiarazione di successione (da 500.000 lire in 250 euro nel minimo, a 2.000.000 di lire in 1000 euro nel massimo) e ha aggiunto, dopo il secondo periodo, la previsione di sanzione in caso di ritardo nella presentazione della suddetta dichiarazione, prevedendo che: "se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500".

Si ricorda che...



Le suddette disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016 e non più dal 1° gennaio 2017, così come disciplinato legge di stabilità 2016, approvata il 22 dicembre 2015.

11. DECRETO REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO – MODIFICHE ALLE SANZIONI SULLE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE

L'art.27 del D.lgs.158/2015 ha modificato il comma 2 dell'art.6 del D.lgs.347/1990 (Testo Unico dell'imposta ipotecaria e catastale), allungando il tempo disponibile per la richiesta di trascrizione degli atti e dei provvedimenti, da parte del cancelliere che vi ha partecipato, dai precedenti 30 agli attuali 120 giorni dalla formazione dell'atto o del provvedimento o dalla loro data di pubblicazione, se prescritto.

Lo stesso art.27 ha anche integrato e modificato l'art.9 del D.lgs.347/1990, disponendo la sanzione da ritardo della presentazione della dichiarazione d'imposta: entro 30 giorni dalla scadenza, infatti, si applicherà la sanzione amministrativa dal 50% al 100% dell'ammontare delle imposte dovute e non più quella prevista per l'omessa dichiarazione (dal 100% al 200%); inoltre, l'art.27 ha effettuato la conversione da lire in euro dell'ammontare della sanzione riguardante l'omessa trascrizione o annotazione soggetta ad imposta fissa, o non soggetta ad imposta, o da eseguirsi a debito, o con imposta già versata nel termine (ora "da 100 euro a 2000 euro", anziché "da lire 200.000 a lire 4.000.000") e ha previsto la riduzione a 50 euro se la richiesta di trascrizione o annotazione viene effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni.

Si ricorda che...



Le suddette disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016 e non più dal 1° gennaio 2017, così come disciplinato legge di stabilità 2016, approvata il 22 dicembre 2015.

12. DICHIARAZIONE D'INTENTO: INTRODOTTE SEMPLIFICAZIONI AL SOFTWARE DI COMPILAZIONE

Come noto, gli esportatori abituali che intendono acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA (acquisti da fornitori italiani e/o importazioni di beni) devono compilare e trasmettere all'Agenzia delle entrate il modello della dichiarazione d'intento, inviando in seguito copia della stessa e della relativa ricevuta di trasmissione al fornitore, ante effettuazione dell'operazione ai fini IVA.

Tale adempimento rientra tra le novità introdotte dal Decreto semplificazioni (D.lgs. 175/2014), con il quale è stato invertito, dal fornitore all'esportatore abituale, l'onere della comunicazione delle dichiarazioni d'intento all'Agenzia delle entrate: dopo circa un anno dall'entrata in vigore del nuovo adempimento (1° gennaio 2015), l'Agenzia ha accolto alcune segnalazioni ricevute dagli operatori, visto anche l'imminente invio delle dichiarazioni d'intento con validità 2016 (dichiarazioni inviate a dicembre 2015, con validità dal 1° gennaio 2016).

L'Agenzia ha deciso di rendere più agevole l'utilizzo del programma di compilazione delle dichiarazioni d'intento, velocizzando l'utilizzo del software tramite l'implementazione delle seguenti funzionalità:

- la possibilità di raggruppare diverse dichiarazioni d'intento dello stesso soggetto con un unico invio telematico all'Agenzia delle entrate (in precedenza, utilizzando

il software dell’Agenzia, si doveva inviare un file per ogni dichiarazione, ossia N dichiarazioni compilate, N invii da eseguire);

- l’importazione dei dati anagrafici presenti nel frontespizio delle dichiarazioni d’intento acquisite in precedenza.

Tali nuove funzionalità del programma sono contenute nell’ultima release del 03/12/2015.

Si ricorda che...



La numerazione delle dichiarazioni d’intento deve essere distinta, con separata annotazione rispetto a quella dell’anno precedente, come da R.M. 355803/1985: le dichiarazioni d’intento ricevute nel mese di dicembre, a valere per l’anno 2016, saranno perciò numerate dal ricevente iniziando con una nuova numerazione ad esempio 1/2016, 2/2016 ... rispetto a quella attribuita nel 2015.

13. LA NUOVA FIGURA DEL DATA PROTECTION OFFICER (DPO) PREVISTA DAL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO

Il 26 Novembre scorso il Garante Privacy ha pubblicato una scheda tecnica relativa alla nuova figura del Data Protection Officer (DPO), così come inteso nel Regolamento Europeo sulla “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” che andrà a sostituire definitivamente la direttiva n. 95/46/CE.

Il Data Protection Officer ovvero il Responsabile della protezione dei dati personali (da non confondere con l’attuale Responsabile del Trattamento!) è nominato dal Titolare del Trattamento o dal Responsabile del Trattamento, egli viene scelto tra soggetti con un’adeguata conoscenza della normativa sulla privacy relativa al paese in cui egli opera. L’attività del DPO dovrà essere svolta in piena autonomia e indipendenza, libera da conflitti di interesse, in particolare nell’ esecuzione dei suoi compiti di controllo e vigilanza.

Per ricoprire questo ruolo, il Titolare del Trattamento o il Responsabile del Trattamento potranno avvalersi di un proprio dipendente (quindi essere un soggetto interno all’impresa), oppure sottoscrivere un contratto di servizi. Il ruolo del DPO dovrà essere ricoperto dallo stesso soggetto per 2 anni, rinnovabili. Saranno il Titolare o il Responsabile del Trattamento a dover mettere a disposizione le risorse finanziarie e umane necessarie per l’adempimento dei compiti del DPO.

La nomina del DPO è obbligatoria per:

- amministrazioni ed enti pubblici;
- imprese con 250 dipendenti o più;
- tutti soggetti la cui attività principale consiste in trattamenti che per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono un controllo periodico degli interessati.

Al di là di questi casi obbligatori, un Responsabile del Trattamento o un Titolare del Trattamento potranno comunque nominare un DPO.

13.1 Quali saranno i compiti del DPO?

Il DPO o Responsabile della protezione dei dati personali dovrà:

- rendere noti al Titolare o al Responsabile del Trattamento gli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e conservare la documentazione relativa a tale attività di comunicazione o di consulenza, nonché le relative risposte fornite da tali soggetti;
- vigilare sulla corretta applicazione delle policy in materia di privacy,
- attribuire le responsabilità ad altri soggetti che all'interno dell'azienda operano su dati personali;
- formare il personale;
- vagliare la corretta attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento europeo, occupandosi, in particolare di verificare che i sistemi, sin dalla fase della loro progettazione rispettino la privacy (privacy by design) verificare la protezione di default di dati e sistemi (privacy by default), rilevare che venga garantita la sicurezza nei trattamenti dei dati;
- fornire agli interessati un riscontro circa i diritti previsti dal regolamento;
- garantire la conservazione dei documenti relativi ai trattamenti;
- verificare il tracciamento delle violazioni dei dati personali e la loro comunicazione agli interessati;
- verificare che titolare o responsabile effettuino la valutazione dell'impatto delle attività sulla privacy e controllare che venga richiesta l'autorizzazione all'autorità quando occorre;
- fungere da intermediario tra Titolare o Responsabile e Garante;
- controllare che siano rispettati eventuali provvedimenti o richieste espresse dal Garante.

14. INPS – BANCA DATI GIOVANI GENITORI: RIAPERTE LE ISCRIZIONI

L'INPS, con Messaggio n. 7376/2015, comunica che è nuovamente possibile, per i giovani genitori under 35, di iscriversi alla "Banca Dati Giovani Genitori", istituita dal Decreto 19 novembre 2010.

Le imprese che assumono con un contratto a tempo indeterminato o trasformano in un contratto a tempo indeterminato, un soggetto iscritto alla Banca Dati Giovani Genitori, beneficiano di un incentivo economico una tantum pari a 5.000 euro per ogni lavoratore assunto o trasformato, nel limite di cinque lavoratori.

Con il Messaggio n. 7376 del 10 dicembre 2015, l'INPS comunica che è stata riaperta la possibilità di iscriversi alla "Banca Dati Giovani Genitori", per i soggetti che sono in possesso dei requisiti necessari

L'iscrizione alla banca dati è possibile tramite il sito internet www.inps.it, seguendo il percorso "Servizi on line", "Accedi ai servizi", "Servizi per il cittadino", autenticazione con codice fiscale e Pin, "Fascicolo previdenziale del cittadino", "Comunicazioni telematiche", "Invio comunicazioni", "Iscrizione banca dati giovani genitori".

15. INPS – CASSETTO PREVIDENZIALE PER AUTONOMI AGRICOLI

Lo comunica l'INPS con messaggio 7381/2015.

Al Cassetto si potrà accedere, direttamente o per il tramite di un intermediario delegato, attraverso il sito dell'Istituto www.inps.it, nell'ambito della sezione dedicata ai "Servizi on line", autenticandosi con il PIN di accesso abbinato al proprio codice fiscale.

Attraverso questo nuovo applicativo, potranno essere utilizzate le funzionalità attualmente previste per:

- la visualizzazione della posizione anagrafica del titolare e dei componenti il nucleo aziendale;
- la visualizzazione della situazione debitoria;
- la visualizzazione dell'elenco dei versamenti;
- la gestione dell'attività di delega all'accesso alle funzioni previste dal Cassetto

Previdenziale a soggetto di propria fiducia, con le funzioni di inserimento e cancellazione di eventuali deleghe, per il solo titolare;

- la stampa dei modelli F24;
- l'invio di istanze telematiche.

A partire dalla contribuzione dovuta per l'anno 2016 (1° rata scadenza 16 luglio 2016), l'Istituto non invierà più, come da prassi, le lettere contenenti gli estremi per il

pagamento mediante modelli F24, in quanto gli stessi saranno disponibili nel Cassetto Previdenziale.

Gli utenti interessati potranno ricevere assistenza/informazioni, limitatamente alle modalità di utilizzo dello strumento, chiamando il Contact Center al numero verde 803164 (da telefono fisso) o al numero a pagamento 06 164164 (da telefonia mobile).

16. INAIL – RIDUZIONE PREMI E CONTRIBUTI 2016

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, sulla GU n. 286 del 9 dicembre 2016, il Decreto 30 settembre 2015 con il quale fissa la misura della riduzione dell'importo dei premi e contributi INAIL per l'anno 2016.

E' approvata la determinazione del Presidente dell'INAIL n. 283 del 27 luglio 2015 che fissa per l'anno 2016 al 16,61% la misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall'art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi destinatari della riduzione.

Riduzioni degli anni precedenti:

- anno 2014: 14,17%;
- anno 2015: 15,38%.

17. INAIL – OT24 ANNO 2016

L'INAIL ha pubblicato sul proprio sito, nella sezione modulistica, il nuovo modello OT/24 per le istanze 2016 in relazione agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel 2015.

17.1 Di cosa si tratta

L'art. 24 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe emanate con D.M. 12.12.2000, come modificato, da ultimo, dal Decreto Ministeriale del 3 marzo 2015, prevede che l'INAIL può applicare una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.

La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori anno del periodo, calcolati per singola voce di tariffa, secondo lo schema seguente:

Lavoratori – Anno	Riduzione
Fino a 10	28%
Da 11 a 50	18%
Da 51 a 200	10%
Oltre 200	5%

17.2 Come ottenere la riduzione

L'azienda deve presentare apposita istanza (Modello OT24) fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL. La domanda di riduzione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it entro il termine del 29 febbraio 2016. La domanda è presentata per l'unità produttiva (o le Unità produttive) dell'azienda in cui siano stati attuati gli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.

Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Una volta individuati interventi sufficienti a far raggiungere un punteggio almeno pari a 100, è inibita la selezione di ulteriori interventi.

Si ricorda che...



La riduzione riconosciuta ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione dell'istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.